



## **COMUNE DI NURAMINIS**

**Provincia di Cagliari**

Piazza Municipio 1, 09024 Nuraminis

0708010076

[protocollo.nuraminis@legalmail.it](mailto:protocollo.nuraminis@legalmail.it)

### **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI E RANDAGI RITROVATI NEL COMUNE DI NURAMINIS.**

#### **INDICE**

- Art. 1 – Oggetto**
- Art. 2 – Osservanza di leggi, regolamenti ed indirizzi**
- Art. 3 – Durata del servizio di gestione**
- Art. 4 – Importo del servizio a base di gara**
- Art. 5 – Patto d'Integrità e Codice di Comportamento**
- Art. 6 – Caratteristiche generali della struttura**
- Art. 7 – Registro di carico e scarico**
- Art. 8 – Obblighi del gestore**
- Art. 9 – Ulteriori obblighi gestionali**
- Art. 10 – Obblighi dell'Amministrazione Comunale**
- Art. 11 – Cattura, prelevamento e trasporto degli animali**
- Art. 12 – Condizioni di mantenimento dei cani**
- Art. 13 – Modalità di affido dei cani**
- Art. 14 – Apertura al pubblico**
- Art. 15 – Responsabile Amministrativo della struttura**
- Art. 16 – Direttore sanitario della struttura**
- Art. 17 – Trattamenti sanitari**
- Art. 18 – Sgambamento dei cani**
- Art. 19 – Decesso e fuga dei cani ricoverati**
- Art. 20 – Associazioni di volontariato animaliste**
- Art. 21 – Tutela dei lavoratori**
- Art. 22 – Tutela della salute e della sicurezza**
- Art. 23 – Responsabilità ed obblighi assicurativi**
- Art. 24 – Divieto di sub-appalto e di cessione**
- Art. 25 – Fatturazione, pagamento del compenso ed imposte**
- Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari**
- Art. 27 – Controlli**
- Art. 28 – Inadempienze e penalità**
- Art. 29 – Garanzie**
- Art. 30 – Spese a carico del gestore**
- Art. 31 – Risoluzione del contratto**
- Art. 32 – Diritto di recesso dal contratto**
- Art. 33 – Esecuzione in danno**
- Art. 34 – Disposizioni antimafia**
- Art. 35 – Trattamento dei dati personali**
- Art. 36 – Controversie**

**Art. 37 – Disposizioni particolari e finali**

**Art. 38 – Atti e Documenti**

**Art. 39 – Decadenza dall'aggiudicazione**

**Art. 40 – Normativa applicabile**

**Art. 41 – Comunicazione**

**Art. 42 – Trasparenza e Tracciabilità**

**Art. 43 – Rettifiche ed integrazioni**

**Art. 44 – Ulteriori informazioni**

### **Art. 1. Oggetto**

Il presente Capitolato regola l'appalto tra il Comune di Nuraminis e il soggetto aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica espletata ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. N. 50/2016, per l'affidamento del servizio di **ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi** catturati nel territorio comunale, i quali sono risultati sprovvisti di microchip o che non sono stati affidati, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale.

La gestione dovrà garantire l'attuazione di quanto previsto nel presente capitolato, fatti salvo gli eventuali aspetti non accolti e non valutati da parte dell'Amministrazione Comunale, nonché variazioni non sostanziali, che potranno avvenire nel corso della gestione esclusivamente per motivate ragioni concordate e approvate dall'Amministrazione Comunale.

L'attività oggetto dell'appalto prevede, in particolare, la gestione dei seguenti servizi:

- cura, custodia e mantenimento dei cani presso struttura di ricovero idonea e conforme alla normativa e munita delle necessarie autorizzazioni sanitarie di proprietà o nel possesso dell'aggiudicatario;
- tutti gli interventi e le cure sanitarie ordinarie e straordinarie atte a garantire la regolarità dello stato igienico e sanitario degli animali custoditi;
- trasporto, smaltimento e distruzione delle carcasse dei cani deceduti presso impianto autorizzato.

### **Art. 2. Osservanza di leggi, regolamenti ed indirizzi**

La presente procedura di affidamento del servizio, in quanto appalto di servizio, è subordinata a tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. 50/2016, nonché alle norme e alle disposizioni dallo stesso espressamente richiamate.

Per quanto non espressamente disciplinato negli atti di gara si fa rinvio alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e regolanti la materia.

L'affidatario del servizio oggetto del presente Capitolato è tenuto ad osservare e a far osservare a tutto il personale impiegato, compresi i soggetti volontari, la normativa vigente in materia di tutela e benessere animale, con particolare riguardo alle seguenti fonti normative:

**Comunitarie:** Regolamento 2003/998/CE,

**Nazionali:** DPR 320/1954 (Reg. Polizia Veterinaria);

- DPR 31.03.1979; Legge 281/1991;

- Legge 266/1991 (legge quadro sul volontariato);

- D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali);

- Circolare 14.05.2001, n. 5 del Ministero della Sanità;

- DPCM 28.02.2003;

- Legge 189/2004;

- Circolare 2725/PI.8.d/318 del 27.07.2006 del Ministero della salute;

- D.M. 23.03.2007;

- Ordinanza del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali del 06.08.2008 (identificazione e registrazione della popolazione canina) e del 18.12.2008, modificata il 19.03.2009 (norme sul divieto di utilizzo di detenzione di esche e di bocconi avvelenati);

- OM 03.03.2009 e successive proroghe (tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani);

**Regionali:** L. regionale n. 39 del 13.09.1993

L. regionale n. 21 del 18.05.1994;

L. regionale n. 35 del 01.08.1996;

DPRG 4.3.1999, N. 1 (Regolamento di attuazione delle Leggi 281. 21 e 35);

Delibera di Giunta Regionale n. 17/39 del 27.04.2010 e relativo allegato contenente “direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali da affezione”.

L'affidatario, è, inoltre, tenuto a svolgere il servizio nel rispetto delle direttive e prescrizioni impartite dal Responsabile di Servizio Competente e degli indirizzi dettati dall'Amministrazione Comunale.

### **Art. 3. Durata del servizio di gestione**

Il presente affidamento ha durata di tre anni (trentasei mesi) con decorrenza a far data dalla sottoscrizione del contratto, con opzione di ulteriori sei mesi, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del d. lgs. n. 5072016.

Il Comune si riserva di risolvere unilateralmente il contratto nel caso in cui, durante la vigenza del contratto oggetto del presente affidamento, sia realizzato un canile intercomunale tra i comuni facenti parte dell'Unione del Basso Campidano per gestire il servizio in forma associata.

Il presente servizio non è oggetto di convenzione Consip; si precisa che l'Amministrazione **ha diritto di recedere, ai sensi dell'art. 1339, c.c., in qualsiasi tempo dal contratto**, previa formale **comunicazione** all'appaltatore con preavviso **non inferiore a quindici giorni** e previo **pagamento** delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle **convenzioni** stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto **siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica**, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

L'eventuale intenzione di avvalersi dell'opzione di proroga di mesi sei (6) deve essere comunicata dall'Amministrazione entro il 31.12.2019, all'indirizzo pec indicato dall'aggiudicatario.

### **Art. 4. Importo del servizio a base di gara**

Il Comune di Nuraminis riconosce, per la cura, il ricovero ed il mantenimento dei cani, un corrispettivo unitario giornaliero, subordinato all'assolvimento di tutte le prestazioni convenute nel presente Capitolato.

Il costo giornaliero per ogni cane posto a base di gara, viste le condizioni di mercato, è pari ad €. **2,80 (due euro e ottantacentesimi)**, oltre IVA.

Il costo per l'eventuale smaltimento e trasporto della carcassa è fissato in €. **31,00**, oltre IVA.

Tenuto conto del numero medio di cani che nel corso dell'anno sono presi in carico dall'Amministrazione Comunale, e dei decessi, l'importo del servizio a base di gara è determinato in un importo complessivo presunto pari pari ad €. **35.497,00** oltre IVA, così determinato:

- €. **10.142,00, oltre IVA**, per ciascun anno;
- €. **30.426,00, oltre IVA** per il periodo presunto 2017/2020;
- €. **5.071,00, oltre IVA**, per l'eventuale opzione di proroga ex art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 di mesi sei;

L'importo posto a base di gara è presunto in quanto il numero di cani può variare in aumento o in diminuzione rispetto a quello medio; nel caso in cui il numero di cani nel corso del triennio dovesse diminuire resta inteso che l'aggiudicatario dovrà continuare a garantire il servizio all'Amministrazione aggiudicatrice, alle medesime condizioni.

In caso di abbandono del servizio in pendenza dell'esecuzione del contratto per le motivazioni di cui sopra la Stazione Appaltante si riserva di incamerare l'intera cauzione, oltre a rivalersi sull'aggiudicatario per l'eventuale risarcimento del danno.

I partecipanti in sede di presentazione dell'offerta economica dovranno indicare eventuali oneri di sicurezza aziendali non soggetti a ribasso di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50 del 2016.

Dovranno, altresì, indicare il ribasso praticato sul costo unitario giornaliero e su quello relativo allo smaltimento e al trasporto delle carcasse, e l'offerta complessiva.

Per agevolare la formulazione dell'offerta si precisa che il numero medio di cani per anno è pari a dieci (10) e il numero di carcasse da smaltire è pari a due (2)

Si procede con il criterio del prezzo più basso in quanto tutte le condizioni relative alla struttura e al trattamento dei cani sono indicate dalle legge e dai regolamenti regionali, oltre che nel presente capitolato e devono essere rigorosamente rispettati.

#### **Art. 5. Patto d'Integrità e Codice di Comportamento**

La ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere il Patto di integrità e il Piano Triennale Anticorruzione triennio 2016/2018 ed il Codice di Comportamento, a pena di esclusione.

In caso di avvalimento dovranno essere sottoscritti pure dalla ditta ausiliaria, a pena di esclusione.

E' ammesso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, d. lgs. n. 50 del 2016.

#### **Art. 6. Caratteristiche generali della struttura:**

La prestazione del servizio dovrà essere svolta in apposita struttura, messa a disposizione a qualsiasi titolo dal soggetto affidatario all'atto di aggiudicazione, con posizione localizzata ad una distanza adeguata a garantire il servizio in piena efficienza ed efficacia, e comunque ad una distanza **non superiore ai 50 km** dal Comune di Nuraminis, così come stabilito dalla **Direttiva Regionale 27.04.2010** *"5.3.3. canile rifugio – il canile rifugio dovrebbe essere ubicato ragionevolmente vicino al Comune di riferimento, può essere situato nella Provincia di appartenenza o nel territorio di un'altra Provincia a patto che si trovi, salvo reali impedimenti logistici non altrimenti superabili, nel raggio di 50 km dal Comune"*. Gli impedimenti logistici dovranno essere documentati e giustificati in sede di partecipazione alla gara d'appalto.

La suddetta struttura adibita a canile deve essere munita di **regolari autorizzazioni** rilasciate dal Comune e dalla ASL territorialmente competenti.

La struttura, a pena di esclusione, dovrà essere in possesso di tutti i requisiti contenuti nel DPGR (Decreto del Presidente della Giunta Regionale) n. 1/99 (Regolamento di attuazione della Legge Quadro 281/91 e delle Leggi Regionali 21/94 e 35/96 sulla prevenzione del Randagismo).

La stazione appaltante si riserva di effettuare i relativi sopralluoghi per la verifica delle dichiarazioni fornite dalla ditta aggiudicataria che avverranno con il supporto della Polizia Locale di Nuraminis, di un funzionario del Servizio Veterinario della ASL 8 di Cagliari alla presenza del Responsabile della struttura, riservandosi la revoca dell'aggiudicazione laddove i requisiti rilevati non corrispondessero alle dichiarazioni presentate in sede di gara.

Il personale addetto alla struttura dovrà essere in regola, a pena di esclusione, con le posizioni assicurative e contrattuali vigenti e in regola con il versamento degli oneri previdenziali e fiscali alla data di pubblicazione del bando di gara. La ditta aggiudicatrice, alla data di pubblicazione del bando, dovrà essere in regola, a pena di esclusione con gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. relativamente agli obblighi per la sicurezza sul lavoro. In tal senso dovranno essere comunicati in sede di gara, a pena di esclusione, i nominativi dei responsabili della sicurezza e del responsabile dei lavoratori. La ditta dovrà essere in regola con tutte le autorizzazioni di legge, sia di carattere sanitario che fiscale, per quanto riguarda la custodia ed il mantenimento di tutti i tipi di cani sia nella fase di osservazione sanitaria che in quella di rifugio.

La struttura adibita a canile dovrà altresì avere le seguenti caratteristiche:

- presenza di box adeguatamente attrezzati, con annesso locale infermeria, per il ricovero dei cani malati o per l'eventuale degenza post-operatoria;

- previsione di un reparto isolato, destinato all'isolamento dei casi di malattie virali non prevedibili, situato in una zona nettamente distinta e separata dai box adibiti al ricovero dei cani;
- presenza di box appositamente riservati ai cuccioli e ben distinti dai box destinati ai cani adulti;
- predisposizione di un'area di sgambamento attrezzata per ottimizzare il rapporto uomo-animale, animale-animale e limitare lo stress dovuto alla permanenza in canile;
- i box e recinti dovranno essere strutturati in modo tale da rendere agevoli le operazioni di pulizia e di igiene ed essere realizzati tenendo in considerazione le condizioni climatiche della zona di ubicazione della struttura;
- i box e i recinti dovranno essere costruiti in modo tale da evitare danni agli animali.

#### **Art. 7. Registro di carico e scarico**

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare la tenuta di un registro di carico e scarico con tutti i dati segnaletici del cane (data e numero del verbale di affidamento, data e numero microchip, decesso o affidamento a terzi), nonché garantire tutte le vaccinazioni occorrenti in caso di affido.

Detto registro dovrà essere tenuto aggiornato a cura del Responsabile della struttura e, in base alle risultanze di questo, sarà possibile rilevare il numero dei cani presenti e la durata della loro permanenza, anche i fini della fatturazione e relativa liquidazione dei corrispettivi.

Dovrà altresì essere a disposizione del Comune per gli eventuali controlli da effettuarsi in qualsiasi momento.

I cani, per essere facilmente individuabili, oltre al microchip, che sarà effettuato dal Servizio Veterinario della ASL 8, dovranno essere dotati, a cura del titolare del rifugio, di collare o medaglietta o altro sistema analogo, riportante il numero di identificazione corrispondente a quello riportato sul registro di carico e scarico degli animali, nonché la data di ingresso in canile e l'identificativo "Comune di Nuraminis".

La ditta aggiudicataria non potrà in alcun caso accettare la diretta consegna di animali da parte di terzi se non previa autorizzazione del Responsabile del Comune di Nuraminis.

#### **Art. 8. Obblighi del gestore**

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a:

1. garantire la cura, custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per gli stessi, compresi i cani eventualmente mordaci o con problemi comportamentali, secondo regole di buona condotta e diligente cura;
2. alimentare giornalmente i cani avuti in consegna dal Comune con mangimi bilanciati, somministrati in quantità tali da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;
3. assicurare a ciascun cane la superficie minima prevista dalla vigente normativa;
4. tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico sanitarie ottimali rimuovendo giornalmente le deiezioni liquide e solide;
5. mantenimento della corretta igiene e pulizia degli animali anche mediante toelettatura secondo necessità;
6. eseguire la pulizia costante anche delle aree di pertinenza;
7. effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazione e antiparassitaria e derattizzazione dell'area adibita a canile. I cani ricoverati dovranno essere seguiti sotto il profilo sanitario per eventuali visite, cure, interventi chirurgici, terapie e quanto dovesse rendersi necessario per la salute degli stessi, a spese della ditta aggiudicataria;
8. garantire tutte le necessarie vaccinazioni e sterilizzazioni occorrenti in caso di affido e non;
9. effettuazione di attività di sgambamento dei cani e di relazione/socializzazione uomo/animale - animale/animale;
10. rieducazione e gestione dei soggetti problematici;

11. nel caso in cui la struttura sia ubicata al di fuori del territorio di competenza della ASL 8 DI Cagliari, la ditta aggiudicataria dovrà garantire il trasporto degli animali catturati nel territorio comunale presso la struttura stessa. In tal caso, in accordo con il personale del Servizio Veterinario dovrà effettuare il ritiro degli animali catturati presso il luogo concordato dalle parti, senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente;
12. garantire la reperibilità 24 ore su 24 tutti i giorni, compresi i festivi, per il ricevimento dei cani catturati;
13. consentire l'accesso al canile secondo il calendario stilato di comune accordo, a cittadini, scolaresche ed associazioni di protezione animale, stimolando lo sviluppo di esperienze interattive con i cani presenti, al fine di fornire le basi per un corretto rapporto uomo – cane – ambiente e garantendo una decorosa accoglienza e la sicurezza per i visitatori;
14. garantire la reperibilità 24 ore su 24 tutti i giorni, compresi i festivi, per il ricevimento dei cani catturati;
15. la formalizzazione dell'atto di affidamento/adozione deve avvenire mediante compilazione di un documento specifico. Il responsabile del canile, o l'incaricato dell'Ufficio Polizia Locale, trasmette entro tre giorni l'atto di adozione al Comune e alla ASL competente presso la quale è registrato il cane, quest'ultima aggiorna la variazione anagrafica nella banca dati regionale.

**Sono a carico del proprietario che ne richiede la restituzione i costi di cattura, trasporto, custodia e mantenimento.**

#### **Art. 9. Ulteriori obblighi gestionali**

È compito altresì del gestore:

- assumersi ogni responsabilità per danni derivanti a persone o cose dovute ad aggressioni o morsicature da parte degli animali custoditi, sollevando il Comune da ogni eventuale pretesa che dovesse essere avanzata nei confronti dell'Ente;
- assicurare durante tutto l'arco giornaliero una presenza costante di personale competente (anche volontario) in numero adeguato rispetto al numero di ospiti provvedendo direttamente alla gestione del personale che è alle sue esclusive dipendenze, garantendone comunque una idonea e sufficiente presenza numerica, anche negli orari di apertura al pubblico, dovrà altresì garantire l'applicazione nei confronti del proprio personale dipendente del vigente contratto di lavoro e di tutti gli aggiornamenti che potranno intervenire;
- comunicare l'elenco nominativo del personale che verrà impiegato nel servizio e le eventuali variazioni che si dovessero verificare nel corso della gestione;
- dimostrare l'avvenuta assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro e la regolarità contributiva relativamente agli obblighi previdenziali e sociali;
- provvedere all'affidamento degli animali, nei termini fissati dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281 e dalla normativa vigente;
- garantire la visibilità degli ospiti del canile in stato di adozione attraverso l'utilizzo di strumenti informativi e sistemi telematici (APP, social network, sito ufficiale del comune, e/o altri strumenti) che siano costantemente tenuti aggiornati.

Il personale dipendente i volontari che opereranno presso la struttura dovranno essere adeguatamente formati ed aggiornati secondo quanto previsto dalla normativa vigente al fine di garantire una competente assistenza agli ospiti della struttura. Sarà necessario predisporre corsi interni di formazione per i volontari/ o dipendenti organizzati con la collaborazione della ASL e medici veterinari comportamentalisti.

Il gestore si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti al servizio sopra specificato e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro assumendone la piena responsabilità in caso di inadempienza.

Il gestore si impegna ad attenersi a quanto riportato nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

#### **Art. 10. Obblighi dell'Amministrazione Comunale**

L'Amministrazione Comunale si impegna a:

- corrispondere quanto convenuto per l'espletamento del servizio, previa presentazione di regolare fattura;
- fornire al gestore tutte le informazioni, il supporto e la collaborazione per il corretto svolgimento delle attività inerenti il presente Capitolo o altre iniziative volte alla riduzione della permanenza dei cani in canile.

#### **Art. 11. Cattura, prelevamento e trasporto degli animali**

Il servizio di cattura e prelevamento dei cani vaganti nel territorio comunale sarà effettuato dal personale ASL competente con le modalità previste.

All'atto della consegna, il Gestore dovrà farsi rilasciare la scheda di iscrizione all'anagrafe canina intestata al Comune di Nuraminis e contenente, quale detentore, gli estremi del Gestore nonché la Scheda di Cattura ed il certificato sanitario.

La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa al Comune di Nuraminis a cura del Gestore, **entro cinque giorni** dalla consegna del cane da parte del Servizio Veterinario.

Dal giorno della consegna, il Gestore sarà direttamente responsabile del benessere psicofisico del cane e della sua salute, fermo restando l'obbligo in capo all'Amministrazione, della vigilanza e controllo sull'operato del Gestore.

Il Gestore non può in ogni caso accettare la diretta consegna di animali se non previo espletamento della procedura prevista dal presente articolo. In caso contrario, l'Ente non ne riconoscerà le titolarità e il gestore dovrà immediatamente procedere al cambio di proprietà a suo nome.

Il Gestore dovrà, inoltre, provvedere, a sue spese e con propri mezzi autorizzati a norma di legge, al trasporto dal Canile Sanitario presso la struttura ospitante.

#### **Art. 12. Condizioni di mantenimento dei cani**

Ai cani ricoverati devono essere assicurate condizioni di vita adeguate, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigenti

In particolare, tutti gli animali ospitati devono essere fatti uscire e camminare nell'apposito spazio aperto, per un periodo non inferiore ad un'ora al giorno, salvo eccezionali circostanze meteorologiche (sgambatura).

Gli animali dovranno essere custoditi da personale con esperienza, il quale dovrà provvedere alla loro pulizia, alla tolettatura, alla tosatura nei periodi più caldi (per i cani a pelo lungo), nonché ad effettuare almeno un bagno a tutti i cani presenti nella struttura nel periodo estivo. E' a carico dell'aggiudicataria l'approvvigionamento di tutto quanto necessario per la pulizia degli animali.

#### **Art. 13. Modalità di affido dei cani**

I cani catturati non identificati e non reclamati entro i termini previsti dalla normativa divengono di proprietà del Comune e possono quindi essere ceduti definitivamente a privati o ad associazioni di volontariato o protezioneiste.

Gli animali potranno essere affidati gratuitamente a privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento e che non abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali, eventualmente anche previo controllo pre-affido da parte di personale incaricato dal gestore.

Il canile non potrà affidare più di due cani nel corso di un anno alla stessa persona fisica. In caso di richiesta di più cani il responsabile della struttura dovrà segnalare, preventivamente, al servizio veterinario territorialmente competente i casi di richiesta di affidi plurimi per l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti, per la detenzione degli animali da affezione.

L'affido sarà disposto mediante compilazione in triplice copia di una scheda conforme all'allegato "A" del regolamento regionale, sottoscritta dall'affidatario al quale verrà fornito anche il libretto sanitario indicante le vaccinazioni ed i trattamenti sanitari a cui il cane è stato sottoposto. L'affidatario si impegna a mantenere il cane in buone condizioni igienico - sanitarie e di salute ed a permettere lo svolgimento di controlli post affido da parte di personale del Comune o delle associazioni animaliste appositamente autorizzate dal Comune o dal veterinario incaricato dal Comune e dall'ASL Sardegna. Ove sia accertato il mancato rispetto dei suddetti obblighi, l'animale deve essere riconsegnato al canile.

L'aggiudicataria del servizio è tenuta ad avviare percorsi, promossi dall'Amministrazione comunale, in collaborazione con associazioni animaliste e di volontari, per incentivare l'affido/adozione dei cani tenuti in custodia.

#### **Art. 14. Apertura al pubblico**

L'orario dovrà essere reso noto mediante affissione di apposita tabella, riportante anche il numero telefonico del canile e del Responsabile della struttura, ai varchi di accesso alla struttura medesima.

Il Gestore, inoltre, dovrà garantire l'apertura della struttura a semplice richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale o del Servizio Veterinario, al fine di consentire alla stessa l'effettuazione dei controlli e dei riscontri di competenza.

#### **Art. 15. Responsabile Amministrativo della Struttura**

Il Gestore deve comunicare al Comune di Nuraminis – Area 1, Ufficio Polizia Locale ed al Servizio Veterinario della A.S.L., all'atto della stipulazione del contratto, ovvero entro 3 (tre) giorni dalla variazione, il nominativo del Responsabile Amministrativo della Struttura che terrà i rapporti inerenti la gestione del servizio con l'Amministrazione ed assicurerà gli adempimenti di cui al presente capitolato.

#### **Art. 16. Direttore Sanitario della Struttura**

Il Gestore dovrà assicurare l'assistenza veterinaria e la tutela della salute dei cani ospiti della struttura, attraverso un Medico Veterinario iscritto all'Albo che assume l'incarico di Direttore Sanitario, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune di Nuraminis, all'atto della stipula del contratto, ovvero entro 3 (tre) giorni dalla variazione.

Il Direttore Sanitario è responsabile dello stato di salute e del benessere psico-fisico degli animali all'interno del rifugio.

Il Direttore Sanitario, deve compilare e sottoscrivere, per ogni cane ospite della struttura, apposita Scheda Sanitaria contenente tutti i trattamenti sanitari, ai quali è stato sottoposto il cane.

Le Schede Sanitarie degli animali dovranno essere a disposizione dell'Amministrazione che in qualsiasi momento potrà farne richiesta e un estratto delle stesse dovrà essere consegnato all'affidatario/adottante nel momento dell'uscita del cane dal rifugio, debitamente sottoscritte.

Il Direttore Sanitario, inoltre, deve garantire l'esecuzione dei piani di controllo delle malattie trasmesse da vettori (Leishmania, Rickettsia ed Ehrlichia).

Il Direttore Sanitario, altresì, deve verificare eventuali segnalazioni da parte dei visitatori, Associazioni di volontariato e Comune di Nuraminis in merito alla salute dei cani ospiti del rifugio.

#### **Art. 17. Trattamenti sanitari**

L'aggiudicataria è tenuta:

- a mantenere costanti contatti con il servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio per l'effettuazione dei controlli di cui ai precedenti articoli (art. 24 DPR 08/02/1954 n. 320 – regolamento di polizia veterinaria);

- a provvedere, con la massima tempestività, a segnalare i casi di cani in precarie condizioni fisiche per le opportune cure.

L'aggiudicataria si impegna inoltre:

1. alla regolare tenuta di una scheda sanitaria per ogni cane;
2. ad effettuare vaccinazioni periodiche, secondo quanto stabilito dalle normative sanitarie, contro le malattie infettive e antizecche;
3. ad effettuare le sverminazioni previste.

L'Amministrazione Comunale, non appena i cani siano ricoverati nella struttura dell'aggiudicataria, è sollevata da ogni onere e responsabilità per il corretto adempimento di quanto sopra, per la custodia degli animali, per l'eventuale smarrimento degli stessi, per eventuali malattie, siano esse infettive e non, per l'eventuale nascita di cuccioli.

L'aggiudicataria assume inoltre la piena responsabilità nei confronti di terzi per ogni danno a cose e persone che possa derivare dalla mancata custodia dei cani affidati.

Il Gestore dovrà provvedere, inoltre, all'esecuzione di ogni altro intervento preventivo di ordine sanitario disposto dalla ASL competente che si rendesse necessario per la tutela della salute degli animali.

Tutti i trattamenti di cui al presente articolo dovranno essere registrati nella Scheda Sanitaria a cura del Direttore Sanitario della struttura.

#### **Art. 18. Sgambamento dei cani**

La struttura del rifugio deve essere dotata di apposita area per lo sgambamento dei cani.

Il Gestore deve assicurare lo sgambamento dei cani, anche per gruppi compatibili caratterialmente tra loro, al fine di assicurare il benessere psico-fisico degli animali.

Il Gestore, inoltre, deve attivare tutte le iniziative utili a garantire lo svago, la socializzazione e la ricreazione dei cani ospiti della struttura al fine di limitare, il più possibile, lo stress da canile.

#### **Art. 19. Decesso e fuga dei cani ricoverati**

In caso di decesso di un cane ospite della struttura, il Gestore provvederà a dare immediata e contestuale comunicazione al Servizio Veterinario della A.S.L. ed al Comune di Nuraminis – Area 1, Ufficio Polizia Locale entro **cinque giorni** dal decesso del cane mediante riconsegna della scheda anagrafica del cane accompagnata da un certificato sanitario redatto a cura del Direttore Sanitario della struttura contenente le cause di morte dell'animale.

Lo smaltimento delle carcasse dei cani deceduti è a carico del Gestore e dovrà avvenire in conformità alla normativa vigente.

E' consentita la soppressione eutanastica dei cani esclusivamente nei casi in cui venga diagnosticata una malattia incurabile da parte di un Medico Veterinario che cagioni all'animale gravi sofferenze. Tale decisione dovrà essere assunta dal Direttore Sanitario del rifugio, supportato da parere di altro veterinario anch'egli iscritto all'Ordine Professionale o di un Medico Veterinario della ASL e solo previa comunicazione scritta al Comune di Nuraminis – Area 1, Ufficio Polizia Locale alla quale dovrà essere allegato il suddetto certificato firmato da entrambi i veterinari.

In caso di fuga degli animali, la stessa deve essere notificata al Servizio Veterinario della A.S.L. e al Comune di Nuraminis – Area 1, Ufficio Polizia Locale entro e non oltre 24 ore dal verificarsi dall'evento.

#### **Art. 20. Associazioni di volontariato animaliste**

Il Gestore deve garantire la massima collaborazione con le Associazioni Animaliste locali e nazionali riconosciute, per la promozione delle adozioni, delle campagne di sterilizzazione e di tutte le iniziative utili a prevenire il fenomeno del randagismo, a ridurre la permanenza dei cani ospiti della struttura e ad assicurarne il miglioramento della qualità della vita.

#### **Art. 21. Tutela dei lavoratori**

Il Gestore dovrà utilizzare, per l'espletamento di tutte le attività indicate nel presente Capitolato, personale e manodopera in numero sufficiente a garantire che tutte le funzioni connesse con la

gestione del servizio siano adeguatamente eseguite giornalmente e con regolarità ed in modo che gli animali siano accuditi in maniera tale da assicurare idonee condizioni di salute e di benessere.

Il Gestore è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti o comunque addetti al servizio, tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro e negli Accordi integrativi, territoriali ed aziendali riferiti al settore di attività e alla località dove sono eseguite le prestazioni; è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento, rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Nuraminis effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato per l'esecuzione delle prestazioni e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Tutti gli obblighi e oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro, sono a carico della ditta aggiudicataria, la quale è l'unica e direttamente responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Nuraminis e di ogni indennizzo.

#### **Art. 22. Tutela della salute e della sicurezza**

Tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., sono a carico del Gestore, che si deve impegnare ad eseguire i servizi connessi con la gestione in condizione di sicurezza ottimali. In particolare, deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti e le azioni dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Dovrà imporre, inoltre, al proprio personale e ai soggetti interessati il rispetto della normativa sulla sicurezza nonché verificare che i preposti controllino tale rispetto.

Il Gestore, oltre che della sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza del pubblico che accede alle proprie strutture: in tal senso dovrà adottare adeguate misure di prevenzione atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.

Considerato che lo svolgimento del servizio avviene in una struttura di proprietà del Gestore che non prevede la presenza di personale comunale né interventi di diversa natura presso tale struttura da parte dell'Ente, non sono possibili attività interferenti per cui gli oneri sulla sicurezza, trattandosi di fattispecie esentate dal DUVRI, sono pari a zero.

#### **Art. 23. Responsabilità ed obblighi assicurativi**

L'Aggiudicatario è direttamente responsabile, nei confronti dell'Amministrazione e verso terzi, per tutto quanto concerne l'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del servizio e dei danni che, in relazione a proprie azioni e/od omissioni, possano derivare al Comune di Nuraminis o a terzi.

L'Aggiudicatario, inoltre, solleva il Comune di Nuraminis da ogni responsabilità per danni a persone o cose che venissero provocati nell'esecuzione dell'incarico nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi avverso le attività facenti parte del servizio affidato con la presente procedura di gara.

L'Affidatario si impegna, in ogni caso, a dare immediata comunicazione al Comune di Nuraminis di eventuali problemi, di qualunque natura ed entità, che si dovessero verificare nel corso dello svolgimento delle attività afferenti l'incarico.

Il Gestore, pertanto, è tenuto a stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto del presente appalto che dovrà essere presentata all'atto di sottoscrizione del contratto, pena la decadenza dall'affidamento.

La polizza dovrà specificare che tra le persone, si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi e dovrà coprire l'intero periodo del servizio.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse derivassero al Comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'aggiudicatario.

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere al personale tutto, dipendente del Gestore, impegnato nel servizio convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

L'Amministrazione Comunale è responsabile esclusivamente per il proprio personale per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere allo stesso nel corso del servizio di vigilanza e controllo sulla struttura del gestore e garantisce che ogni onere relativo è a carico della stessa.

#### **Art. 24. Divieto di subappalto e di cessione**

E' vietata, sotto pena di risoluzione del contratto, la cessione totale o parziale in sub-appalto del servizio.

E' vietata la cessione del presente appalto; ogni atto in tal senso è nullo.

#### **Art. 25. Fatturazione, pagamento del compenso e imposte**

I compensi spettanti per effetto dell'appalto – corrispondenti all'importo unitario moltiplicato per ogni animale ospitato ed i giorni di effettivo ricovero – verranno corrisposti entro gg. 60 (sessanta) dal ricevimento della fattura mensile emessa a norma di legge e accompagnata da una scheda riepilogativa riportante:

- il numero dei cani ospitati presso la struttura;
- la data di entrata con l'indicazione del microchip;
- la data di uscita e/o decesso con l'indicazione del microchip;
- i relativi giorni di presenza.

Il pagamento del corrispettivo sarà liquidato, previa verifica della stazione appaltante della regolarità contributiva dell'aggiudicatario e della regolarità dell'espletamento del servizio, da parte del competente responsabile comunale, secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

L'eventuale ritardo dei pagamenti non può essere invocato come motivo valido di risoluzione del contratto da parte dell'aggiudicatario che è tenuta a continuare il servizio fino alla scadenza prevista dal contratto.

Ogni fattura inviata dovrà riportare il codice CIG relativo all'appalto.

Agli effetti fiscali si dà atto che il presente appalto è soggetto all'imposta dell'IVA ai sensi della vigente legislazione.

In base all'art. 1 c. 629, lett. b) della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), nei rapporti con gli Enti Pubblici, gli obblighi di versamento dell'IVA vengono assolti con il meccanismo dello Split Payment ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 a cura della stessa Pubblica Amministrazione. In conseguenza di ciò, le fatture emesse dal Gestore dovranno continuare ad indicare l'imponibile, l'aliquota applicata e l'ammontare dell'IVA dovuta a fronte dell'operazione, ma allo stesso verrà corrisposto esclusivamente l'importo al netto di IVA. Il Gestore, inoltre, dovrà specificare in fattura che il pagamento dell'IVA dovrà essere eseguito dal cessionario/committente riportando nel documento contabile la seguente dicitura "L'IVA riportata in fattura deve essere versata all'Erario ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72". I soggetti senza scopo di lucro, che aderiscono al regime fiscale agevolato previsto dalla L. 398/91 s.m.i. sono esclusi dall'ambito applicativo dello Split Payment come specificato dalla circolare 15/E del 13.04.2015 e quindi dalla presente procedura.

#### **Art. 26. Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Gestore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 s.m.i..

#### **Art. 27 – Controlli**

Il controllo sull'esatto svolgimento del servizio è demandato al Settore Amministrativo del Comune di Nuraminis per il tramite del proprio personale.

L'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di esercitare il controllo e la vigilanza sul servizio di gestione e lo svolgimento delle attività connesse, secondo le modalità che riterrà più opportune per verificare il buon andamento della gestione stessa.

In base ai controlli sopraccitati e/o sulla base del contenuto delle relazioni sintetiche sull'andamento della gestione, potrà impartire apposite disposizioni per addivenire alla soluzione delle problematiche gestionali emerse. Il contenuto di dette disposizioni dovrà essere osservato sia da parte del Gestore sia da parte degli altri eventuali soggetti che opereranno nel canile.

All'Amministrazione è consentito libero accesso a tutta la documentazione inerente gli animali del canile (presenti e non), che deve essere conservata presso gli uffici del canile, per gli accertamenti necessari.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà, senza che l'affidatario possa nulla eccepire, di effettuare in qualsiasi momento, mediante personale proprio o incaricato, visite periodiche alla struttura, anche senza preavviso, per accertare l'esistenza in vita degli animali affidati, le loro condizioni igienico-sanitarie e l'effettiva attività di sgambamento.

Al Servizio Veterinario dell'ASL competente è demandata l'attività di vigilanza e controllo di competenza, sulla struttura convenzionata.

Per la funzionalità dei controlli l'affidatario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria. Eventuali contestazioni verranno effettuate in contraddittorio con il Responsabile Amministrativo della struttura.

#### **Art. 28. Inadempienze e penalità**

Qualora si riscontrassero inadempienze imputabili al soggetto gestore, questo sarà invitato a porvi rimedio entro il termine che sarà indicato dall'Amministrazione, nel rispetto delle norme contrattuali e degli obblighi di legge.

L'amministrazione, scaduto detto termine senza esito, potrà rivalersi sul soggetto gestore applicando una penale pari a € **150,00** (Euro centocinquanta) per ogni evento ricadente nel seguente elenco:

- 1) in caso di vizi relativi alla periodica manutenzione ordinaria delle strutture/attrezzature ospitanti i cani,
- 2) in caso di condizioni igieniche scarse o di mancata disinfezione con scadenza almeno mensile, relativamente ai box ospitanti i cani ed a tutti i locali e alle aree comuni interne ed esterne, così come certificato dai competenti uffici sanitari ;
- 3) in caso di mancata somministrazione quotidiana di cibo, o che lo stesso non sia della tipologia di cui al presente capitolato, acqua e/o di farmaci prescritti dal medico Veterinario;
- 4) in caso di mancata prevista attività di riabilitazione, cure igieniche;
- 5) in caso di mancata accensione di lampade riscaldanti o di mancato utilizzo di altri presidi contro il freddo;
- 6) in caso di mancata tenuta dei registri (entrata e uscita cani, recupero animali morti, segnalazioni cani smarriti, iscrizioni all'anagrafe canina);
- 7) in caso di mancata compilazione o di aggiornamento del registro di carico e scarico;
- 8) in caso di non corretto smaltimento di qualsiasi rifiuto prodotto o presente nella struttura;
- 9) in caso di mancata trasmissione al competente ufficio comunale dei moduli di affido correttamente compilati;
- 10) in caso di mancato rispetto degli orari di apertura al pubblico stabiliti;
- 11) nel caso di ricovero degli animali in spazi non rispondenti ai criteri strutturali stabiliti dalla normativa vigente.

Si procederà all'applicazione delle penalità su descritte previa comunicazione con raccomandata A/R ovvero tramite PEC o Fax. L'Impresa ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che il gestore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni e, comunque, ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il dirigente procederà alla applicazione della penalità.

L'importo delle penali sarà dedotto dal corrispettivo mensilmente dovuto all'aggiudicataria.

Se l'importo delle penali complessivamente pagate raggiungerà un'entità pari o superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione comunale procederà comunque a risolvere il contratto secondo le norme vigenti.

### **Art. 29. Garanzie**

Il gestore, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto, sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura e secondo le modalità di cui all'art.103 D.Lgs.50/2016.

Inoltre, il gestore, prima della firma del contratto, dovrà dimostrare di avere in atto adeguata copertura assicurativa – valida per tutta la durata del contratto – per:

1. RCT / RCO (Responsabilità Civile verso Terzi/Responsabilità Civile Operatori) propria dell'attività che viene svolta.
2. copertura degli infortuni che potessero occorrere alle persone che opereranno nell'ambito del Canile in qualità di personale, volontari, visitatori , etc di valore non inferiore ad €. 200.000,00.

### **Art. 30. Spese a carico del gestore**

Sono a carico del gestore del servizio, oltre alle spese del personale, anche quelle relative ai consumi di acqua, forza motrice, gas, energia elettrica, telefoniche (I.V.A. se dovuta), nonché le imposte di concessione ove richieste e tutte le spese per il mantenimento (alimenti di qualsiasi genere etc.) degli animali ospitati.

Tutte le spese, imposte e tasse necessarie per la stipula del contratto, nonché quelle accessorie e conseguenti al contratto stesso, sono interamente a carico dell'aggiudicataria.

Alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale saranno applicate le agevolazioni previste dalla legge.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto fossero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni, anche economiche

### **Art. 31. Risoluzione del contratto**

Nel caso di inadempienze gravi, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, previa intimazione scritta con valore di avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, di risolvere il rapporto.

La parte diffidata ha diritto di presentare controdeduzioni entro 15 gg. dal momento in cui abbia ricevuto la suddetta contestazione.

L'Amministrazione, con apposito atto, assumerà il provvedimento definitivo. La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato, sarà comunicata con raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata e non darà diritto ad alcuna rivalsa. Tutti i costi e danni connessi alla risoluzione saranno addebitati all'affidatario del servizio.

Il Comune può dichiarare, ai sensi dell'art. 1456 C.C., la risoluzione espressa del Contratto per grave inadempimento nei seguenti casi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ogni azione, omissione o ritardo nell'esecuzione del servizio che possa compromettere in modo grave la salute e il benessere degli animali ospiti della struttura;
- inidonea decisione per l'inserimento in box di cani tra loro incompatibili tale da cagionare danni gravi agli animali;
- accertato maltrattamento degli animali;
- omessa effettuazione delle terapie sanitarie o mancata assistenza veterinaria;
- mancata somministrazione di acqua e/o alimenti riscontrata anche solo per una volta;

- diniego a consentire l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 36 del capitolato;
- mancata promozione della adozioni nei modi e termini di cui al presente capitolato;
- omesso sgambamento dei cani riscontrato anche solo per una volta;
- danno grave provocato all'immagine del Comune;
- abbandono e/o chiusura del servizio non preventivamente concordati;
- inosservanza delle norme di legge di carattere contrattuale, previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;
- cessione o subappalto totale o parziale del servizio;
- inosservanza reiterata delle norme di carattere igienico-sanitarie;
- procedure concorsuali e/o frode;
- non ottemperanza alle prescrizioni e agli atti di indirizzo del Comune di Nuraminis.

Restano salve le fattispecie di cui agli artt. 1453 e 1455 C.C.

Gli inadempimenti possono essere riscontrati direttamente dal Comune di Nuraminis all'esito dei controlli di cui all'art. 36 del presente Capitolato, ovvero dai competenti organi di controllo (A.S.I., C.F.S., A.G., P.M. ecc.) mediante regolare verbale oppure dagli operatori, visitatori e Associazioni Animaliste che li comunichino al competente Settore Comunale, che provvederà alle verifiche consequenziali.

Il verificarsi di una delle ipotesi suddette costituisce grave inadempimento e quindi grave errore ed esporrà il Gestore all'impedimento di partecipazione a gare indette dal Comune di Nuraminis per cinque anni (art. 38 del D. Lvo n. 163/06).

### **Art. 32. Diritto di recesso dal contratto**

Considerata la natura del servizio, al Gestore non è consentito recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non per giusta causa o causa di forza maggiore e con preavviso scritto non inferiore a tre mesi, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

E' fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza diritto ad alcun indennizzo, salvo il diritto al corrispettivo effettivamente dovuto fino alla data di cessazione del rapporto.

### **Art. 33. Esecuzione in danno**

Qualora il Gestore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del servizio con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso, addebitando i relativi costi e gli eventuali danni derivati al Comune di Nuraminis al Gestore stesso. Il Comune si riserva di incamerare la cauzione a garanzia dell'adempimento del credito da parte dell'affidatario.

### **Art. 34. Disposizioni antimafia**

Per ottenere la definitiva assegnazione della gestione, il Soggetto aggiudicatario dovrà fornire tutta la documentazione ed i dati prescritti per il rilascio delle certificazioni antimafia.

Qualora, per qualsiasi motivo, mutino i soggetti che ricoprono cariche di rilievo nell'ambito del Soggetto aggiudicatario, sarà obbligo del medesimo darne comunicazione scritta entro i cinque giorni successivi all'evento per mezzo di raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata all'Area 1, Ufficio Polizia Locale del Comune di Nuraminis corredando la stessa, dei certificati di residenza e stato di famiglia dei nuovi soggetti subentranti in dette cariche .

Qualora risultassero provvedimenti o procedimenti relativi alle misure di prevenzione antimafia, il contratto si intenderà risolto d'ufficio per sopravvenuta impossibilità della prestazione.

### **Art. 35. Trattamento dei dati personali**

I dati personali presenti nella documentazione prodotta dai concorrenti sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nel rispetto del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

### **Art. 36. Controversie**

Successivamente all'affidamento, in caso di contestazioni, dispute o divergenze in ordine all'applicazione e all'interpretazione del Contratto e/o alla corretta gestione del servizio, il Gestore e il Dirigente del Settore Amministrativo, dovranno esperire, in via preventiva, la composizione bonaria delle stesse. In caso di esito infruttuoso, Foro competente è quello di Cagliari. E' esclusa la competenza arbitrale.

### **Art. 37. Disposizioni Particolari e Finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia alle Leggi e Regolamenti vigenti in quanto applicabili.

### **Art 38 Atti e documenti**

La versione ufficiale degli atti e dei documenti è quella depositata presso il Comune di Nuraminis. In caso di discordanza tale versione prevale su altre versioni cartacee o digitali, pubblicate o circolanti.

### **Art. 39 Decadenza dall'aggiudicazione**

Nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate oppure di mancati adempimenti connessi o conseguenti all'aggiudicazione, l'aggiudicatario decade dalla medesima e l'appalto può essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

### **Art. 40 Normativa applicabile**

Per quanto non previsto nel presente Capitolato e nel Bando di gara si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, di contabilità pubblica e di lotta alla delinquenza mafiosa.

### **Art 41 Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente rese all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o al numero di fax indicati dal concorrente. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC e/o del numero di fax indicati, dovranno essere tempestivamente segnalati dall'ufficio.

In caso di raggruppamento/consorzi, anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### **Art. 42 Trasparenza e Tracciabilità**

L'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della Legge 136/2010, dall'art. 17 della legge 55/1990 ed assumono l'obbligo, all'atto della stipula del contratto relativo al proprio affidamento, ad inserire negli eventuali successivi contratti di subaffitto la presente clausola per la trasparenza e la tracciabilità.

Si ricorda che per "filiera delle imprese" – ai sensi dell'art. 6 co. 3 del D.L. n. 187/2010 nonché degli indirizzi espressi in materia dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella determinazione n. 4 del 7/7/2011 – si intende il complesso di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo (anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto), indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale – nel ciclo di realizzazione delle opere. Sono pertanto ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano

stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardando attività collaterali.

**Art. 43 Rettifiche ed integrazioni.**

Eventuali integrazioni o rettifiche alla documentazione di gara saranno tempestivamente pubblicate sul profilo del committente, al sito internet [www.comune.nuraminis.ca.it](http://www.comune.nuraminis.ca.it)

**Art. 44 Ulteriori informazioni**

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti relative allo svolgimento del servizio, alle prestazioni richieste e di ordine tecnico vanno indirizzate a: [protocollo.nuraminis@legalmail.it](mailto:protocollo.nuraminis@legalmail.it)

Il RUP è l'istruttore di vigilanza agente Stefania Mucelli.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le medesime saranno comunicate all'indirizzo e-mail del richiedente e pubblicate nella sezione Bandi e Gare sul profilo della stazione appaltante in apposita sezione dedicata alle FAQ.

I seguenti allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato:

1. Bando di gara;
2. modello DGUE e linee guida per la compilazione;
3. modello avvalimento;
4. modello offerta economica;
5. patto di integrità;
6. Piano Anticorruzione 2016/2017 e codice di comportamento.